

USCITA

IL SINDACO DELL'AQUILA

DECRETO N. 180 DEL 27/09/2022

Conferma del dott. Lucio Luzzetti nell'incarico di Segretario Generale del Comune dell'Aquila

IL SINDACO

PREMESSO CHE in data 20 giugno 2022, a seguito delle elezioni amministrative dello scorso 12 giugno, il sottoscritto è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco del Comune dell'Aquila;

RICHIAMATO l'art. 99 del D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce al Sindaco il potere di nomina del Segretario comunale, il quale dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione e viene selezionato tra gli iscritti all'apposito Albo nazionale;

CONSIDERATO CHE:


il citato art. 99 prevede al comma 2 che la nomina abbia durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco, disponendo anche che *"il Segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del Sindaco [...], continuando ad esercitare le sue funzioni sino alla nomina del nuovo Segretario"*;

il comma 3 del medesimo articolo stabilisce altresì che *"la nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco [...], decorsi i quali il Segretario è confermato"*;

VISTO il proprio Decreto n. 43 del 2/3/2020, con cui il dott. Lucio Luzzetti, nato a Scansano (GR) il 17/9/1958, è stato nominato quale Segretario Generale del Comune dell'Aquila;

RILEVATO che sono trascorsi oltre 60 giorni dall'insediamento della nuova amministrazione ed è pertanto possibile procedere alla nomina del Segretario;

RITENUTO dunque, in ragione della professionalità, competenza ed esperienza dimostrate dal dott. Lucio Luzzetti nello svolgimento del suo incarico ed al fine di assicurare la continuità del lavoro finora svolto, di dover confermare lo stesso nell'incarico di Segretario Generale non attraverso il meccanismo del silenzio assenso bensì con provvedimento espresso;





IL SINDACO DELL'AQUILA

DATO ATTO che il dott. Luzzetti ha presentato l'autodichiarazione sull'assenza di cause di inconfiribilità e di incompatibilità previste dalla normativa vigente;

VISTI:

il D.Lgs. n. 267/2000;

il D.Lgs. n. 39/2013;

lo Statuto comunale;

DECRETA

Di confermare il dott. Lucio Luzzetti, nato a _____ il _____ quale Segretario Generale del Comune dell'Aquila per il mandato amministrativo 2022-2027;

DISPONE

Di comunicare il presente provvedimento all'interessato, all'Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali, alla Prefettura dell'Aquila e al Servizio Risorse Umane, Sviluppo Professionale, Reclutamento PNRR e FC per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza;

Di demandare altresì agli uffici competenti la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line e nella sezione "Amministrazione trasparente" del portale istituzionale dell'Ente;

AVVERTE

che contro il presente provvedimento è ammesso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 gg. dalla data di pubblicazione oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg. dalla data della notifica.

PER ACCETTAZIONE:
Lucio Luzzetti
27/08/2022

Il Sindaco
Pierluigi Biondi




Comune dell'Aquila


Ufficio di Gabinetto del Sindaco

Palazzo Fibbioni, via San Bernardino 1 - L'AQUILA

Tel. 0862.645702 - 0862.645703

sindaco@comune.laquila.it





Comune dell'Aquila

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

Il sottoscritto LUCIO LUZZETTI nato a _____ il _____ e residente a _____

sotto propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art.76 DPR 28 dicembre 2000, n.445, in ordine alle cause di inconferibilità/incompatibilità di cui al D.Lgs. n.39/2013

DICHIARA

- di NON essere stato condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati di cui al capo I, Tit. II. Libro II codice penale;
- nei 2 anni precedenti, di NON essere stato componente della giunta o del consiglio dell'Ente che conferisce l'incarico;
- nell'anno precedente, di NON aver fatto parte della giunte o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché di non essere stato presidente con deleghe gestionali dirette o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione;
- nei 2 anni precedenti, di NON aver svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dal comune ovvero di non aver svolto in proprio attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite dal comune;
- di NON ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, di viceministro, ministro, sottosegretario di stato, commissario straordinario del governo o parlamentare;
- di NON ricoprire la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione ricompresi nella Regione Abruzzo;
- di NON essere componente della giunta o del consiglio della regione Abruzzo.

DICHIARA ALTRESI'

- l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'art. 67 quater, comma 11, del D.L. 83/2012 convertito con modificazioni dalla L. 134/2012;
- l'insussistenza delle situazioni di incompatibilità e inconferibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001;